



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

Prot. N. _____

Deliberazione N.32

Seduta del 05-07-2012

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARSU.

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di luglio alle ore 20:40 ,in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 12 ed assenti, sebbene invitati, N. 3 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GERMANO GIUSEPPE	A	MANGIAFICO SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	P	MANCARELLA SEBASTIANO	P
TERRANOVA EMILIO	P	OLIVA PIPPO	A
FORMICA PAOLO	P	OLIVA SALVATORE	P
VALENTI AMALIA	P	MONTALTO SEBASTIANO	P
CASSIA SALVATRICE	P	DI NOTO GIUSEPPE	P
MANIGRASSO MARIA	P	GIAMBERTONE PAOLO	P
GIANNI MICHELE	A		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al Sindaco SCORPO SEBASTIANO il quale ___ é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente MANIGRASSO MARIA il quale con l'assistenza del Segretario Capo D.ssa SPAGNA ANNA accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 12
e pertanto dichiara aperta la seduta che é Pubblica.

Si dà atto che sono presenti 11 Consiglieri ed assenti 4 e cioè (Germano, Gianni, Oliva Pippo e Terranova) quest'ultimo allontanatosi prima della trattazione degli argomenti.

che sono presenti il Sindaco e tre Assessori (Cantarella, Scalora e Mancarella) i quali ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 7/92 e s.m.i. partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Trattazione dell'argomento

Il Vice Sindaco, Mancarella Elisa, relaziona sull'argomento dicendo che si interviene solo sulle aliquote dei garages che rappresentano pertinenza delle abitazioni principali, diminuendole al 10% del coefficiente previsto per le abitazioni con tre abitanti.

Il Consigliere Oliva Salvatore ricorda che, con l'Amministrazione uscente, quando sono stati recapitati gli accertamenti relativi alla tassa per i garages, il Consigliere Scorpo, attuale Sindaco, ed il Consigliere Terranova sostenevano che le cartelle dovevano essere annullate, tesi supportate con qualche sentenza di Commissione tributaria. Chiede se sia stato fatto qualche passo avanti sulla tematica.

Il Sindaco Scorpo, dice che risponde per cortesia perché l'oggetto non è all'o.d.g. Dice che le cartelle erano state inviate con una aliquota di circa 2 Euro a mq. Nei vari regolamenti si parlava di abitazioni pertinenze e garages, per i quali viene adesso ad applicarsi un diverso e più basso coefficiente che porta la tassazione e circa 20 centesimi a mq.

Il Consigliere Oliva Salvatore chiede se per il passato esista la possibilità di diminuire la tassazione.

Il Sindaco dice che una volta emesse le cartelle TARSU, appare che non possano essere modificate nell'importo, invece l'Amministrazione si sta adoperando per l'ICI del passato relative alle aree fabbricabili, poiché non sono state effettuate notifiche.

Il Caposettore Affari Finanziari dice che l'aliquota dei garages non è stata per tutti di circa 2 Euro a mq., ma dipendeva dall'aliquota che assolveva l'abitazione. Aggiunge che con la modifica un garage che non è di pertinenza assolve la tariffa intera, perché lo sconto ce l'ha solo il garage che costituisce pertinenza di un'abitazione. Ciò rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del Consigliere Oliva sui garages non utilizzati.

Il Consigliere Montalto chiede come venivano tassati i garages prima di questa modifica. La dott.ssa Carpinteri gli risponde.

Il Sindaco esplicita cosa recita la normativa in materia e cosa hanno fatto loro. La normativa, impone la copertura del costo del servizio dal 2013, ma con il Comune di Floridia si sta attivando per fare un centro di compostaggio in modo di risparmiare quantomeno sui viaggi fino a Costa Gigia. Inoltre conclude c'è il comune intento di iniziare la raccolta differenziata dell'umido.

Il Consigliere Burgio dice che con le migliorie apportate al regolamento TARSU si va incontro ai concittadini. Chiede al Consigliere Oliva dove fosse quando l'allora Consigliere Scorpo, dai banchi della minoranza, fece analogo proposta ed era stato guardato come un alieno.

Il Consigliere Oliva fa presente che tutti erano favorevoli a diminuire l'importo della tassa a partire dal 2012.

La Dott.ssa Carpinteri, su richiesta del Presidente, dà lettura dell'emendamento presentato dai Consiglieri Cassia, Oliva, Germano e Gianni sul quale è stato reso parere negativo dell'ufficio perché il coefficiente dello 0,1 corrisponde quasi a zero.

Il Consigliere Mancarella prende atto che gli interventi della minoranza sono stati fatti in maniera poco costruttiva.

Il Consigliere Montalto dice che la proposta della minoranza è populista.

Il Consigliere Oliva Salvatore dice che voteranno a favore dell'emendamento presentato dalla minoranza.

La Presidente dice che non verrà votato, dato il parere tecnico dell'ufficio negativamente reso.

La Presidente mette ai voti l'approvazione delle modifiche al regolamento TARSU per come proposto dall'ufficio, che vengono approvate con 3 astenuti (Oliva, Cassia e Valenti) e 8 voti a favore, legalmente resi dagli 11 Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

DATO ATTO delle numerose lamentele dei cittadini in merito alla tassazione dei garages;

VISTA la deliberazione GM n. 105 del 07/06/2012 con la quale la Giunta Municipale propone delle modifiche al regolamento TARSU, proprio allo scopo di trovare soluzione alle citate lamentele dei cittadini;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 267/2000 e Legge Regionale n. 46/91;

ATTESO l'esito della esperita votazione palese

DELIBERA

- 1) Approvare le seguenti proposta di variazioni al regolamento TARSU:
 - a) All'art. 25 comma 3 modificare le categorie 1, 2, 3 e 4 aggiungere, dopo le parole "Civili abitazioni e relative pertinenze" le parole: "ad esclusione dei garages (cat. C6)";
 - b) All'art. 25 comma 3 aggiungere la categoria 18 con la seguente dicitura: "Garages (Cat. C6), pertinenze delle abitazioni";
 - c) All'allegato A, lettera a modificare le categorie 1, 2, 3 e 4 aggiungere, dopo le parole "Civili abitazioni e relative pertinenze" le parole: "ad esclusione dei garages (cat. C6)";
 - d) All'allegato A, lettera a aggiungere la categoria 18 con la seguente dicitura: "Garages (Cat. C6), pertinenze delle abitazioni" e fissando come quota 0,765;
- 2) Dare atto che la Giunta provvederà successivamente con proprio atto ad integrare le relative tariffe con l'inserimento dell'istituenda categoria 18;
- 3) Dare atto che il regolamento TARSU, così come modificato, viene allegato alla presente per maggior completezza;
- 4) Disporre la comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti.



COMUNE DI SOLARINO

PROV. DI SIRACUSA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente Regolamento disciplina pertanto l'applicazione, nel Comune di Solarino, del tributo denominato "Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni" nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 05/02/97, n.22 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del servizio (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3
RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tassa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed alle Deliberazioni Consiliari già adottate e relative all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche ai rifiuti urbani. Tali Deliberazioni Consiliari trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 22/1997. A tal fine a titolo esemplificativo, si considerano rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani:
 - rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
 - rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica;
 - fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
 - frammenti di manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelli;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi ed adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e dalla plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso di fatto in maniera continuativa.

ART. 5

TRIBUTO AMBIENTALE

1. In base alle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 17 D.Lgs. 22/1997, sulla tassa determinata dal presente Regolamento si applica altresì il Tributo Ambientale dovuto all'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della tassa ed il relativo gettito dovrà essere riversato all'Amministrazione Provinciale.

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:
 - a Tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 7;
 - b I vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, (con la esclusione di quelle superfici scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti ad uso gratuito), le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi a pagamento, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate al carico e allo scarico delle merci, aree destinate al ricovero di automezzi per la propria attività).
3. Ai fini dell'applicazione della tassa va computata la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione e di vendita di merci, ecc.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

 - Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde;
 - Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
 - Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate.

- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Locali adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti ad uso gratuito, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
3. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti (rifiuti speciali, pericolosi etc.).

ART. 8 RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Rimangono comunque assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi, ecc. .
2. La superficie tassabile di cui al comma 1, viene così determinata:
- a) lavanderie e tintorie: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi;

- b) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli o al cambio dell'olio, alla sostituzione delle batterie.
- c) autocarrozzerie, verniciatori in genere: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno, dai banchi di trazione;
- d) officine meccaniche, officine di carpenteria metallica: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa;
- f) stabilimenti industriali: va esclusa dal computo della tassa la superficie destinata stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati, con apposita delibera comunale, assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (pure se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva.
- g) distributori di carburanti: sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - i parcheggi gratuiti ad uso dei clienti;
- h) macellerie: viene esclusa dalla tassa la superficie destinata all'attività di macellazione e di lavorazione delle carni. Va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), eventuale deposito o cantina;
- i) studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi: sono escluse dal computo della superficie tassabile l'ambulatorio di visita e di analisi. Di contro va computata la superficie delle restanti parti dell'insediamento, quali la sala d'attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc.;
- j) ospedali e cliniche: sono escluse dalla tassazione le sale operatorie, gli ambulatori di visita e di analisi, ed in generale gli altri locali in cui l'attività sanitaria implichi la formazione di rifiuti pericolosi, infettivi. Sono, invece, soggetti alla tassa i locali ove non si esercitano attività sanitarie, quali gli uffici amministrativi e tecnici, i locali utilizzati dal personale, le sale di attesa e le stanze di semplice degenza, le mense, i corridoi, ecc.;
- k) estetiste: viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata come sauna e quella utilizzata in via esclusiva per le cerette;
- l) parrucchieri: viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata per la preparazione di tinture, di polveri decoloranti, di prodotti per permanenti e comunque di qualsiasi altro materiale classificato come rifiuto speciale

3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.
4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento del 40 per cento sulla superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove non si producano rifiuti speciali non assimilati).
5. Per beneficiare della detassazione, i produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono presentare apposita richiesta nella quale deve essere indicata l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali, con indicazione dei mq e delle destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;
 - b) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata.
6. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di mancata presentazione della denuncia entro il predetto termine, la richiesta di detassazione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della domanda.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'Ufficio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.
8. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

ART. 9 DESTINAZIONE PROMISCUA

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 10 SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETÀ

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
2. I rappresentanti legali o amministratori di Società, Enti o Associazioni con personalità giuridica sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Quanto sopra vale anche per le associazioni, comitati, ecc., non legalmente riconosciute.

ART. 11
CONDOMINIO – MULTIPROPRIETÀ – CENTRI COMMERCIALI

1. Per le parti comuni del condominio che possono produrre rifiuti, l'obbligazione del pagamento della tassa cade a carico di coloro che li occupano o detengono in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 12
DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 2.

ART. 13
MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
3. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
4. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, (con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde), sono computate al 50%.
5. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 14
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del Decreto, né può essere inferiore al 70% qualora il Comune dal conto consuntivo presenti gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico

della Stato (art. 45 comma 2 lett. b del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504), fermo restando il contenuto di cui alla lett. a dello stesso art. 45, comma 2, del disposto dell'art. 25 del D.L. 02/03/1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/1989, n. 144. Il gettito complessivo della tassa non può essere comunque inferiore al 50% del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3, del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 del Decreto.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3, del D.P.R. 10/09/1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
5. I proventi delle addizionali erariali applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono devoluti direttamente al Comune dall'Agente della Riscossione.

ART. 15 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 16 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, e del presente Regolamento, così come individuate nel successivo articolo 25.
3. Per le utenze della categoria "Abitazioni", la determinazione della tassa avviene contemperando il criterio di cui al comma precedente con quello del numero dei componenti il nucleo abitativo.

ART. 17
NUMERO DEI COMPONENTI

1. Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica e delle relative pertinenze si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Ogni comunicazione di variazione del numero di occupanti, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune mediante apposita denuncia, entro trenta giorni. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tassa è quello risultante al primo gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali soggetti a tassa.
4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
5. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano o stacchino agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza o meno nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
6. Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - i contribuenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - i contribuenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro in altra sede, purché per almeno dieci mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
7. In sede di prima applicazione della tariffa, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, ad eccezione di quelle prodotte da unici occupanti che hanno richiesto la riduzione prevista dal previgente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, il numero degli occupanti l'alloggio è determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio dall'anagrafe;
 - per i non residenti, mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione che dovrà essere presentata, per il primo anno di applicazione della tassa, entro il termine del 15 giugno 2010.
8. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, fino al momento della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito un numero presunto di occupanti per alloggio pari a tre.

ART. 18
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di

non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: **del 25%**;

- b) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: **del 25%**;
 - c) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera a) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: **del 25%**;
 - d) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: **del 25%**;
 - e) Per le occupazioni non continuative ma ricorrenti nei mercati, le tariffe si applicano con le seguenti modalità:
 - Riduzione della tariffa di riferimento **del 60%**;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
 3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 19 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 05/02/97, n. 22 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o, in alternativa, dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta in misura **del 60%**, se l'insediamento dista più di 100 metri dal più vicino punto di raccolta. Si intendono comunque compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 100 dai perimetri esterni dell'area urbana o dai punti di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
5. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.
6. Sulla tassa, previa formale e motivata diffida dell'utente indirizzata al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali, attestante che il servizio, sebbene istituito

ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora o di attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento che disciplina il servizio di N.U., relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, a seguito di accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio ed ove non si provveda da parte del gestore a regolarizzare entro 60 giorni il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida; viene applicata una riduzione del 50% della corrispondente tassa.

7. Ai fini della predetta riduzione, le violazioni del Regolamento che disciplina il Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
8. La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93

Art. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI DA PARTE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

1. E' riconosciuta una riduzione di tariffa unitaria pari al 50% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
3. Le somme corrispondenti al riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dalle economie ricavate dal mancato conferimento dei rifiuti in discarica derivanti dalla raccolta differenziata e destinati al riciclo. La corrispondente somma, quale gettito virtuale viene valorizzata, ai fini del computo del gettito complessivo.
4. La riduzione di cui al presente articolo preclude ai percettori le riduzioni introdotte per l'incentivazione alla raccolta differenziata, previste al successivo articolo 21.

ART. 21

INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune, in atto, effettua il servizio porta a porta di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati e in via sperimentale ha realizzato ai sensi del D.Lgs. 22/97, art. 49 comma

10 un Centro Comunale di conferimento di raccolta differenziata in Contrada San Demetrio, (ex Foro Boario).

2. La sua istituzione è mirata alla valorizzare, l'impegno e la sensibilità dei cittadini verso il servizio di raccolta differenziata e il riciclo dei materiali e, più in generale, verso il tema della tutela ambientale. Obiettivi specifici sono l'incremento dei quantitativi di rifiuti da avviare al riciclaggio ed è diretta quindi ai contribuenti che, conferiranno direttamente materiali riciclabili quali: carta, cartone, vetro, lattine e plastica.
3. A tutti i contribuenti che aderiranno alla raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 2, recandosi direttamente, nelle giornate e negli orari prestabiliti al Centro Comunale, verrà riconosciuto un Bonus/Sgravio di una quota della Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani.
4. Le norme per la disciplina compiuta del servizio di conferimento dei materiali riciclabili al Centro Comunale di Raccolta, e le modalità di accesso alle premialità, sono contenute nell'Allegato << C >> annesso al presente Regolamento.
5. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento dei bonus/sgravi di cui al presente articolo è assicurata dalle economie derivanti dal mancato conferimento dei rifiuti in discarica della raccolta differenziata e destinati al riciclo. La corrispondente somma, quale gettito virtuale viene valorizzata, ai fini del computo del gettito complessivo.

ART. 22 RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - In favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il maggior valore tra l'indicatore della situazione economica equivalente e il risultato della seguente formula:
$$X=1,35*(Utel+Uel+Ugas+AB)/S$$
 (come riportata in Allegato << B >> del presente Regolamento) sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie:
 - Se l'importo risultante è uguale o inferiore a € 2.500,00, riduzione dell'50%;
 - Se l'importo risultante è compreso tra € 2.501 e € 5.000,00, riduzione del 25%;
 - Per importi superiori ad € 5.000,00, nessuna riduzione;
 - In favore dei nuclei familiari al cui interno è presente uno o più persone invalide al 100% è concessa una riduzione della tassa del 50%. Tale riduzione è concessa soltanto per quei nuclei familiari che non siano proprietari di alcun immobile tranne l'immobile abitato direttamente e che, comunque, abbiano un reddito ISEE o la formula di cui al comma precedente, se maggiore, non superiore a € 5.000,00;
 - le abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non venga utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato gratuito è concessa l'esenzione totale.
2. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali occupati:
 - da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
 - da comunità religiose, non legati alla pratica del culto e preghiera in senso stretto;
 - da comunità di assistenza, sostegno, educazione e istruzione all'infanzia;

- da comunità di assistenza, sostegno della terza età e portatori di handicap;
 - da istituti di istruzione privati;
3. Le riduzioni/agevolazioni previste al presente articolo, non sono cumulabili fra loro.
 4. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento delle riduzioni/agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa. La corrispondente somma, quale gettito virtuale viene valorizzata, ai fini del computo del gettito complessivo.

ART. 23 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - i locali e le aree delle istituzioni scolastiche pubbliche, fatta salva la presentazione da parte del Comune della documentazione necessaria per essere ammessi al riparto della somma che lo Stato erogherà, in attuazione dell'accordo intervenuto nella Conferenza Stato-Città dell'aprile del 2001, e di ogni altra normativa che verrà emanata in merito alla copertura dell'onere della tassa smaltimento rifiuti per le scuole;
 - gli stabili adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede il Comune;
 - le caserme i distaccamenti e presidi di organi istituzionali centrali, regionali e provinciali.
2. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento delle esenzioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa. La corrispondente somma, quale gettito virtuale viene valorizzata, ai fini del computo del gettito complessivo.

ART. 24 CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dalla norma di legge e fatte proprie dal presente Regolamento, è consentito il cumulo con quelle introdotte dal Comune, con il limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

ART. 25 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili, con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in categorie di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche quantitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse categorie di contribuenza di attività non sufficientemente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base a criteri di cui all'**Allegato << A >>**, annesso al presente Regolamento:

CAT.	DENOMINAZIONE
1	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 1 occupante
2	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 2 occupanti
3	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 3 occupanti
4	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 4 occupanti e oltre. Locali adibiti ad attività ricettive alberghiere, affittacamere, bad & breakfast.
5	Alloggi collettivi e luoghi di assistenza e cura, scuole private con mensa interna.
6	Uffici pubblici e privati, studi professionali, autoscuola, farmacie e parafarmacie, ambulatori medici in genere, servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività artigianali di servizio alla persona e alla residenza, barbieri, parrucchieri, estetiste, servizi privati igienico sanitari.
7	Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private, attività ricreative
8	Teatri e cinema
9	Magazzini e depositi di stoccaggio merci.
10	Scuole private senza mensa interna.
11	Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni non deperibili e relativi magazzini.
12	Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini.
13	Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
14	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili.
15	Mense, fast-food, self-service.
16	Attività manifatturiere, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali di servizio non comprese in altre categorie.
17	Aree di campeggi, aree di distributori di carburanti e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati.
18	Garages (cat. C6) pertinenze delle abitazioni

4. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n), costituito dalla media ponderale riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la categoria in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella categoria medesima;
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifico (I_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e il coefficiente medio di produttività specifica (q_m);
- da un proprio valore (K_n) del coefficiente di qualità K.

ART. 26
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

ART. 27
DENUNCIA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 del presente regolamento sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, su appositi modelli predisposti dal Comune e conformi alla legge, messi a disposizione presso i competenti uffici comunali.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme e nel medesimo termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie, alla destinazione d'uso ed al numero degli occupanti che influisca sull'entità del tributo.
4. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 28
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (e, nel caso della riscossione diretta della tassa, anche al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati), notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questi non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, in possesso dei requisiti di legge. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile.
6. La riscossione dell'imposta è effettuata a mezzo dell'Agente della Riscossione. E' fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altre forme di riscossione, ivi compresa la riscossione diretta dell'imposta. Il pagamento del tributo deve essere effettuato arrotondando all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, altrimenti per eccesso).
7. Non verrà richiesto alcun versamento al contribuente se l'importo complessivo da corrispondere al Comune non è superiore ad € 12,00 ed (€ 2,00 per la TAR SU giornaliera). Tale importo non può essere considerato come franchigia, pertanto, se l'importo è superiore a tale somma, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare della tassa dovuta.

ART. 29
SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,64.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.

3. In caso di recidiva (art. 7, comma 3, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) la sanzione è aumentata della metà. Detto aumento si applica se il contribuente persiste nella violazione dopo che gli è stato notificato almeno un atto ufficiale di accertamento di tributo.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 e 3, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
5. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di € 51,64. La stessa sanzione si applica per le violazioni relative alla mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di imposta, maturano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 30

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

ART. 31

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 32

RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 33
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

ART. 34
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento

ALLEGATO A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Al fine di determinare le tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività soggette alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

Attraverso l'elaborazione di dati statistici acquisiti per determinare i valori di produttività specifica del nucleo urbano in base alla composizione familiare e di svariate attività produttive e di servizio, nonché di talune attività commerciali, si fissano le quote come di seguito esposte:

CAT.	DENOMINAZIONE	q. (Kg/mq anno)
1	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 1 occupante	5,50
2	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 2 occupanti	7,20
3	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 3 occupanti	7,65
4	Civili abitazioni e relative pertinenze ad esclusione dei garages (cat. C6), con presenza n. 4 occupanti e oltre. Locali adibiti ad attività ricettive alberghiere, affittacamere, bad & breakfast.	8,00
5	Alloggi collettivi e luoghi di assistenza e cura, scuole private con mensa interna.	10,75
6	Uffici pubblici e privati, studi professionali, autoscuola, farmacie e parafarmacie, ambulatori medici in genere, servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività artigianali di servizio alla persona e alla residenza, barbieri, parrucchieri, estetisti, servizi privati igienico sanitari.	9,75
7	Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private, attività ricreative.	4,55
8	Teatri e cinema	3,60
9	Magazzini e depositi di stoccaggio merci.	3,00
10	Scuole private senza mensa interna.	1,85
11	Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni non deperibili e relativi magazzini.	13,50
12	Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini.	22,50
13	Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.	4,00
14	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili.	31,00
15	Mense, fast-food, self-service.	38,50
16	Attività manifatturiere, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali di servizio non comprese in altre categorie.	6,15

17	Aree di campeggi, di distributori di carburanti e di parcheggi all'aperto pubblici e privati.	3,40
18	Garages (cat. C6) pertinenze delle abitazioni	0,765

b) Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio. Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale (T_m) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (c) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$TM = C / ST$$

f) Coefficiente di qualità

1. Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie di contribuenza, significativi ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento. Nell'aggregazione del valore attribuito, per ciascuna categoria, il coefficiente k, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla categoria considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti. In considerazione che nel territorio comunale insistono piccole realtà di attività produttive e/o commerciali e tenuto conto della spiccata promiscuità, si ritiene di dover fissare, per tutte le attività o gruppi di attività, un coefficiente unico di qualità, nella misura media di 1,00 (uno).

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di produzione o di consumo rilevati come segue:

in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi;

in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti, istituti pubblici di ricerca.

Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in t/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n \times I_n \times T_m$$

Dove:

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

I_n = indice di quantità

T_m = tariffa media convenzionale

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (**T_m**), sulla base dei dati relativa ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, o comunque quando si rende necessario, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità sopra descritte con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle categorie e/o sottocategorie di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, relativamente ai valori attribuiti a ciascuna categoria, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ALLEGATO B

FORMULA ESPLICATIVA RELATIVA AL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- X = valore dell'indicatore di reddito stimato
U = valore dei consumi relativi alle utenze dell'anno solare precedente al giorno di presentazione della domanda relativi a telefono, elettricità, gas (nel caso di utilizzo di gas liquido in bombole, Ugas assume valore pari a 100,00 €)
- AB = Per i proprietari avrà valore uguale a (rendita catastale rivalutata, rilevata ai fini ICI degli immobili di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare. Per coloro che sono in locazione AB corrisponde al canone annuo, detratto € 3.787,00, in franchigia. Per canoni uguali o inferiori ad € 3.787,00, AB ha un valore pari a zero. Per comodati in uso gratuito o locazioni non dichiarate, AB assume un valore forfettario annuo di € 1.200,00.
- S = parametro di equivalenza ex D.L. 109/98 come di seguito determinato:
Nucleo familiare Valore di S
1 = 1
2 = 1,57
3 = 2,04
4 = 2,46
5 = 2,85
S viene maggiorato nei seguenti casi:
+ 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;
+ 0,50 per ogni componente invalido superiore al 66% o componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge. 104/92.

ALLEGATO C

CRITERI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI.

Localizzazione e gestione del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta è ubicato nel territorio di questo Comune, in Contrada San Demetrio, (ex Foro Boario). La gestione è effettuata dall'Ente, mediante impiego di personale appartenente alla ditta che ha in affidamento il servizio di Nettezza Urbana. Suddetto personale è responsabile delle attività svolte all'interno del Centro di Raccolta, della tenuta degli atti, in ottemperanza a vigenti disposizioni legislative, regolamentari, capitolato d'appalto del servizio, al presente disciplinare, nonché alle direttive impartite dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Orari di apertura del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta osserva i seguenti orari di apertura:

Tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Vengono fissati come giorni di chiusura tutte le festività nazionali e locali.

Eventuali modifiche agli orari sopra esposti, disposte dagli uffici comunali competenti (nuovi orari, orari estivi, chiusure eccezionali, ecc.) verranno adeguatamente segnalati mediante avvisi esposti all'ingresso del Centro di Raccolta ed in luoghi pubblici.

Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche

Possono essere conferiti al Centro di Raccolta le seguenti frazioni di rifiuto, ed esclusivamente provenienti dalle proprie abitazioni private nelle seguenti quantità massime giornaliere cumulabili per conferimento:

- carta/cartone: kg 5
- vetro: kg 3
- lattine: kg 1
- plastica: kg 3

1. CARTA e CARTONE (giornali, riviste, libri e quaderni, cartoncini, sacchi di carta, carta pulita in genere, cartone pulito, scatole di cartone).
2. CONTENITORI METALLICI (latte in genere, lattine di conserve alimentari, diverse dalle lattine o contenitori in alluminio)
3. VETRO (bottiglie di vetro per bevande, barattoli e vasetti in vetro)
4. LATTINE (lattine per bevande in alluminio, contenitori in alluminio)
5. PLASTICA (bottiglie per l'acqua minerale, flaconi di prodotti per l'igiene personale, flaconi per detersivo, sacchetti, pellicole per imballaggi, pellicole per alimenti, plastica in fogli, nylon e polistirolo).

Rifiuti conferibili dalle utenze non domestiche

Possono essere conferiti al Centro di Raccolta le seguenti frazioni di rifiuto esclusivamente provenienti dai propri esercizi ed attività produttive: nelle seguenti quantità massime giornaliere cumulabili per conferimento:

- carta/cartone: kg 10
- vetro: kg 5
- lattine: kg 2
- plastica: kg 5

1. CARTA e CARTONE (giornali, riviste, libri e quaderni, cartoncini, sacchi di carta, carta pulita in genere, cartone pulito, scatole di cartone).

2. CONTENITORI METALLICI (latte in genere, lattine di conserve alimentari, diverse dalle lattine o contenitori in alluminio)
3. VETRO (bottiglie di vetro per bevande, barattoli e vasetti in vetro)
4. LATTINE (lattine per bevande in alluminio, contenitori in alluminio)
6. PLASTICA (bottiglie per l'acqua minerale, flaconi di prodotti per l'igiene personale, flaconi per detersivo, sacchetti, pellicole per imballaggi, pellicole per alimenti, plastica in fogli, nylon e polistirolo).

Modalità di accesso e di conferimento delle utenze domestiche

Gli utenti domestici hanno accesso al Centro di Raccolta soltanto mediante presentazione di apposita tessera magnetica e di documento identificativo personale da mostrare, su richiesta, del personale di controllo al momento dell'ingresso.

La tessera viene rilasciata da personale dell'Ufficio Tributi a seguito della presentazione della denuncia rifiuti al Comune, deve essere custodita con cura e non può essere ceduta a terzi dal titolare della stessa, ad eccezione del coniuge convivente, parenti entro il 3° grado. Nel periodo compreso tra la richiesta di assegnazione e la consegna della tessera, può essere rilasciata autorizzazione temporanea all'accesso al Centro di Raccolta che dovrà essere riconsegnata al ricevimento di detta tessera.

Lo smarrimento od il danneggiamento della tessera deve essere comunicato agli uffici comunali; la tessera sostitutiva dovrà essere richiesta tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di richiesta e dietro versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale di una somma pari ad € 15,00.

Resta inteso che ogni iscritto a ruolo ha diritto ad una sola tessera.

L'iscritto a ruolo della tassa/tariffa ha diritto di ottenere gratuitamente un duplicato della tessera in suo possesso nel caso in cui venga accertato che la stessa non sia più utilizzabile in seguito a smagnetizzazione o usura.

Qualora la tessera per la quale si è richiesto il duplicato venga ritrovata, dovrà essere consegnata agli uffici comunali che provvederanno, se possibile, ad annullare la richiesta di duplicato e, nel caso, alla restituzione della somma versata.

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza (altro Comune), la tessera dovrà essere riconsegnata agli uffici comunali, contestualmente alla richiesta di cancellazione dal ruolo rifiuti. Gli uffici comunali provvederanno ad annullare la tessera contestualmente alla cancellazione anagrafica, anche nel caso non venga riconsegnata.

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all'interno del Centro di Raccolta.

Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente sulla bilancia presente nel centro di Raccolta, seguendo le indicazioni del personale preposto ad effettuare la pesatura.

Non è consentito il conferimento a coloro i quali siano sprovvisto di tessera (anche se titolare) ed ai soggetti non iscritti a ruolo.

Rifiuti conferibili dalle utenze non domestiche

Possono essere conferiti al Centro di Raccolta le tipologie di rifiuti differenziati riconosciute alle utenze domestiche anche quelle non domestiche a condizioni che i rifiuti stessi provengano esclusivamente dalle superfici dell'esercizio attività produttiva assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti mediante regolare iscrizione a ruolo.

Anche in questo caso viene consegnata una tessera magnetica con l'applicazione delle medesime prescrizioni dell'utenza domestica.

Modalità di conferimento dei rifiuti

Carta e cartone

Gli utenti dovranno conferire il materiale direttamente nell'apposito contenitore posto all'interno del Centro di Raccolta. Il materiale dovrà essere conferito pulito, piegato e privo di corpi estranei che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero. Il materiale dovrà essere liberato dai contenitori utilizzati per il trasporto; questi ultimi dovranno essere avviati allo smaltimento/recupero mediante conferimento negli appositi cassoni/contenitori. Sono esclusi dal conferimento: carta oleata, carta plastificata, carta sporca, carta chimica fax.

Vetro

Gli utenti dovranno conferire il materiale direttamente nell'apposito cassonetto posto all'interno del Centro di Raccolta. Le bottiglie ed i barattoli dovranno essere vuoti, privi del tappo di chiusura e privi di corpi estranei che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero.

Il materiale dovrà essere liberato dai contenitori utilizzati per il trasporto; questi ultimi dovranno essere avviati allo smaltimento/recupero mediante conferimento negli appositi cassoni/contenitori. Sono esclusi dal conferimento: ceramica, porcellana, tubi al neon, lampadine, specchi.

Lattine

Gli utenti dovranno conferire il materiale direttamente nell'apposito cassonetto posto all'interno del Centro di Raccolta. I contenitori dovranno essere vuoti e quanto più possibile puliti, privi di eventuali tappi in plastica o altro. Il materiale dovrà essere liberato dai contenitori utilizzati per il trasporto; questi ultimi dovranno essere avviati allo smaltimento/recupero mediante conferimento negli appositi cassoni/contenitori. Sono esclusi dal conferimento: metalli, tappi e coperchi, bombolette spray.

Plastica

Gli utenti dovranno conferire il materiale direttamente nell'apposito cassonetto posto all'interno del Centro di Raccolta. I contenitori e materiali in plastica, (esclusi piatti, bicchieri e pneumatici), devono essere conferiti vuoti, lavati ed il più possibile. Sono esclusi dal conferimento: siringhe, piatti, bicchieri e posate di plastica, pneumatici.

Il materiale dovrà essere, per quanto possibile, ridotto di volume. Il materiale conferito non dovrà essere costituito, anche solo in parte e per quanto possibile, da altri elementi ed in particolar modo non dovranno essere conferiti componenti classificabili come rifiuti speciali e/o pericolosi.

Obblighi degli utenti

Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata al conferimento dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare tale operazione.

Una volta che l'operatore verifica la conformità dei rifiuti autorizzati, ne viene effettuata la pesatura, la registrazione di ingresso e, mediante la scheda cartacea o magnetica, appositamente predisposta, viene eseguita l'imputazione del conferimento al contribuente/utente.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire sulla bilancia presente nel centro di Raccolta, al fine di essere pesato e preso in consegna dal personale preposto, avendo cura di separare preventivamente il rifiuto per tipologia. Durante le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente Regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo preposto.

L'accesso alla bilancia, sarà regolamentato, se necessario, dal personale di controllo che potrà verificare il rifiuto conferito dal punto di vista quali-quantitativo.

È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori o nei pressi dell'ingresso al Cento di Raccolta.

È vietato l'accesso al di fuori dell'orario di apertura ad eccezione del personale dell'Ufficio Comunale adibito al servizio e di utenti muniti di autorizzazione scritta rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Obblighi degli operatori del Centro

Il personale incaricato di custodire il Centro di Raccolta, è tenuto ad assicurare che le operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme di cui al presente disciplinare e delle istruzioni o direttive impartite dall'ufficio comunale competente.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta nei giorni ed orari stabiliti;
- essere presente durante tutto il periodo di apertura del Centro di Raccolta;
- fornire agli utenti che accedono al Centro di Raccolta tutte le informazioni necessarie al fine del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento e di pesatura;
- curare la pulizia delle aree circostanti i cassoni/contenitori assicurando che siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;
- verificare il flusso e la circolazione corretta dei veicoli;
- segnalare mediante relazioni scritte al competente ufficio comunale ogni eventuale disfunzione dovesse verificarsi nella gestione del Centro di Raccolta nonché eventuali comportamenti illeciti o non rispettosi del presente Regolamento che si verificassero;
- curare la registrazione e la gestione di ogni conferimento – pesata dei rifiuti conferiti dagli utenti, per tipologia;
- curare la registrazione e la raccolta dati delle pesate di ogni utente conferitore per tipologia di rifiuti per anno solare con obbligo di rendicontazione alla fine del periodo all'Ufficio Tecnico Comunale;
- verificare il diritto all'accesso al Centro di Raccolta chiedendo l'esibizione della tessera e/o del documento di identità, con la facoltà di verificare presso l'ufficio comunale competente tale diritto;
- curare che, il conferimento dei rifiuti avvenga correttamente con conseguente accettabilità del materiale;
- impedire il conferimento di rifiuti in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento richiedendo, al bisogno, anche l'eventuale intervento della Polizia Locale, la quale è tenuta ad intervenire immediatamente, salvo impedimenti di forza maggiore (per cui l'intervento avverrà non appena possibile) provvedendo a verbalizzare e sanzionare gli abusi riconosciuti.

Premialità

E' previsto un incentivo economico a titolo di bonus/sgravio a favore dei contribuenti/utenti iscritti al ruolo TARSU, sulla base delle quantità conferite e con una premialità compresa tra il 10 per cento annuo a chi conferisce 100 Kg di rifiuti ponderati (carta, cartone, vetro, lattine, plastica) nell'arco temporale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre e nella misura del 25 per cento a chi conferisce 451 Kg e oltre, di rifiuti ponderati nel medesimo periodo.

Le quantità conferite nell'anno, in difetto rispetto al valore di soglia minimo (100 Kg pond.), verranno computate per successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di anni 3 (tre).

Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta.

I coefficienti di ponderazione per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

Rifiuto differenziato		Coefficiente di ponderazione
1	Carta e cartone	1,0
2	Imballaggi metallici (latte)	0,5
3	Vetro	0,5
4	Lattine	2,0
5	Plastica	1,5

L'incentivo da erogare sarà determinato moltiplicando la quantità di rifiuto differenziato conferito per tipologia, per i rispettivi coeff. di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute secondo la seguente tabella:

Kg rifiuti ponderati	% bonus
Da 100 a 150	10%
Da 151 a 300	15%
Da 301 a 450	20%
Da 451 in poi	25%

Esempio:

Rifiuto differenziato		Kg rifiuti differenziati x anno	Coeff. (Kb)	Kg rifiuti ponderati x anno corrente	% bonus
1	Carta e cartone	100	1,0	100	
2	Imballaggi metallici (latte)	50	0,5	25	
3	Vetro	90	0,5	45	
4	Lattine	20	2,0	40	
5	Plastica	80	1,5	120	
		340	-----	330	20%

La riduzione della tassa/tariffa sarà disposta tramite bonus/sgravio nella misura determinata dall'applicazione del presente regolamento e sarà attribuita sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune, entro il mese di Marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Non ha diritto alla riduzione chi si trova, al momento della liquidazione del bonus/sgravio, ad essere in posizione debitoria a titolo TARSU per gli anni pregressi.

Sorveglianza e sanzioni

Il Servizio Tecnico e la Polizia Locale sono incaricati della sorveglianza del Centro di Raccolta, delle operazioni svolte all'interno dello stesso e del rispetto del presente disciplinare.

A chiunque non ottemperi gli obblighi di conferimento separato dei rifiuti negli appositi cassoni/contenitori presenti nel Centro di Raccolta, ovvero per ogni abuso ed ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente all'atto dell'abuso.

COMUNE DI SOL
- Provincia di Siracusa
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: Modifiche al regolamento

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: D

olarino li

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile

olarino li

CONSULENZA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità
della richiesta della G.M. date le funzioni di consulente
previste dall'art. 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

olarino li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta che la spesa impegnata con deliberazione di
consiglio comunale in merito all'oggetto sopra riportato è con imputazione al Cap. di cui
è stata accertata la copertura finanziaria.

olarino li

IL RAGIONIERE
DEL SERVIZIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to MANIGRASSO MARIA

Il Consigliere anziano

F.to BURGIO PAOLO

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 29-07-2012 al 12-08-2012 col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 29-07-2012 al giorno 12-08-2012 , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 13-08-2012

IL MESSO

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

E' copia conforme all'originale
Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA